Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 aprile 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 *maggio* 1973, *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art.* 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958 *n.* 13, *ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate*:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di Ercole BOSCHIROLI, il 3 dicembre 1971 in Milano. — Udite delle invocazioni d'aiuto provenire da una attigua oreficeria, in cui era in corso una rapina, non esitava, con pronta abnegazione e lucido ardimento, ad affrontare uno dei malfattori armati per impedirne la fuga. Nel generoso, ma vano intento, veniva proditoriamente fatto segno ad un colpo d'arma da fuoco, che ne stroncava la giovane vita. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e di eccezionale generosità.

MEDAGLIE D'ARGENTO

TAGLIARI Angelo, sottotenente dei carabinieri, il 31 maggio 1972 in Sagrado, località Peteano (Gorizia). — Informato che un'autovettura sospetta si trovava abbandonata in una zona isolata con due fori di proiettile sul parabrezza, si recava immediatamente sul posto, unitamente ad alcuni subalterni. Nel corso dell'ispezione all'automezzo, veniva investito dalla violenta deflagrazione di un congegno esplosivo collocato nel cofano, riportando gravissime ferite. Ammirevole esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo.

Alla memoria del brigadiere dei carabinieri Antonio FERRARO, il 31 maggio 1972 in Sagrado, località Peteano (Gorizia). — Intervenuto con altri militari in una località isolata, in cui era stata segnalata in sosta un'autovettura sospetta con due fori di proiettile sul parabrezza, veniva investito, nel procedere all'ispezione dell'automezzo, dalla violenta deflagrazione di un congegno esplosivo collocato nel cofano, rimanendo ucciso Mirabile esempio d'incondizionata dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo.

Alla memoria del carabiniere Franco DONGIOVANNI, il 31 maggio 1972 in Sagrado, località Peteano (Gorizia). — Intervenuto con altri militari in una località isolata, in cui era stata segnalata in sosta un'autovettura sospetta con due fori di proiettile sul parabrezza, veniva investito, nel procedere alla ispezione dell'automezzo, dalla violenta deflagrazione di un congegno esplosivo collocato nel cofano, rimanendo ucciso. Mirabile esempio d'incondizionata dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo.

Alla memoria del carabiniere Donato POVEROMO, il 31 maggio 1972 in Sagrado, località Peteano (Gorizia). — Intervenuto con altri militari in una località isolata, in cui era stata segnalata in sosta un'autovettura sospetta con due fori di proiettile sul parabrezza, veniva investito, nel procedere all'ispezione dell'automezzo, dalla violenta deflagrazione di un congegno esplosivo collocato nel cofano, rimanendo ucciso. Mirabile esempio d'incondizionata dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

MISSAGLIA Marco, il 15 aprile 1971 in Venezia-Lido. — Con generoso impulso, non esitava, nonostante l'età avanzata e le non buone condizioni di salute, a tuffarsi nelle acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un bambino, che vi era accidentalmente precipitato.

BELLINGERI Angelo, il 3 agosto 1971 in Cerreto Grue (Alessandria). — Incurante degli inviti alla prudenza degli astanti, che sostavano indecisi, non esitava a penetrare ardimentosamente, in un'abitazione in fiamme, riuscendo ad allontanarne una bombola di gas e scongiurando, così, il pericolo di più gravi danni.

BURGIO Antonio, carabiniere, il 1° dicembre 1971 in Paderno Dugnano (Milano). — Accorso presso un edificio in preda ad un violento incendio ed essendo riusciti vani i ripetuti tentativi di introdursi in un locale in fiamme, ove una donna invocava aiuto, non esitava ad arrampicarsi, con grave rischio, su di una alta finestra, riuscendo a salvare da sicura morte la pericolante, già lambita dal fuoco. Nel coraggioso intervento, riportava gravi ustioni ed escoriazioni.

SARNELLA Giovanni, carabiniere, il 24 dicembre 1971 in Sciacca (Agrigento). — Venuto a conoscenza che, in un'abitazione in fiamme, era rimasta imprigionata un'anziana persona e pur consapevole del grave pericolo costituito da due contenitori di gas liquido esistenti nella casa, non esitava, con generoso ardimento, a penetrare nel locale, riuscendo, tra notevoli difficoltà prima a trarre in salvo il pericolante, già lambito dal fuoco, e, successivamente, con altri volentorosi, a domare l'incendio.

MARSEGLIA Vincenzo, carabiniere, il 28 aprile 1972 in Ponte Tresa (Varese). — Con tempestivo e generoso ardimento, non esitava a tuffarsi, parzialmente vestito, nelle profonde ed infide acque di un fiume, per trarre in salvo una giovane, che vi si era gettata con intento suicida.

GRAZIANO Vincenzo, brigadiere dei carabinieri, il 2 maggio 1972 in Grotte (Agrigento). — Non esitava ad introdursi, insieme ad altri commilitoni, in un'abitazione in fiamme, per trarre in salvo due persone, anziane ed inferme, prodigandosi, altresì, nelle rischiose operazioni di spegnimento dell'incendio.

FRANCHI Emidio, carabiniere, il 2 maggio 1972 in Grotte (Agrigento). — Non esitava ad introdursi, insieme ad altri commilitoni, in un'abitazione in fiamme, per trarre in salvo due persone, anziane ed inferme, prodigandosi, altresì, nelle rischiose operazioni di spegnimento dell'incendio.

INCRIVAGLIA Giovanni, carabiniere, il 2 maggio 1972 in Grotte (Agrigento). — Non esitava ad introdursi, insieme ad altri commilitoni, in un'abitazione in fiamme, per trarre in salvo due persone, anziane ed inferme, prodigandosi, altresì, nelle rischiose operazioni di spegnimento dell'incendio.

(2730)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **1066.**

Autorizzazione all'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale A.C.L.I. per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla mensa vescovile di Acerra (Napoli), in persona dell'ordinario suo titolare vescovo pro-tempore monsignor Vittorio Longo, un immobile, alle condizioni ed agli effetti specificati nel contratto condizionato di compravendita del 23 luglio 1971, rogato per notar Giuseppe Intersimone, allo scopo di destinarlo a centro di addestramento professionale, consistente in un fabbricato sito nel territorio del comune di Acerra della superficie di mq. 660 al piano terra e mq. 192 al 1° piano, descritto nel nuovo catasto terreni di Acerra al foglio di mappa 43, particella 505, in un terreno annesso al fabbricato di mq. 842, iscritto al catasto terreni del comune di Acerra al foglio n. 43, particella n. 506/b e in un appezzamento di terreno agricolo di mq. 2111, risultante da frazionamento della particella 512/b in foglio 43, catasto terreni del comune di Acerra.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 67. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1973, n. **1067.**

Autorizzazione ad accettare un lascito a favore dello Stato.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione del lascito disposto con testamento olografo 6 gennaio 1960, pubblicato con atto del notaio Roberto Chiari di Napoli in data 21 marzo 1966, repertorio n. 22890/11778, dal prof. Vincenzo Brundy, a favore dello Stato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito nella menzionata città al corso Vittorio Emanuele n. 460, piano 4°, con l'assegnazione dell'usufrutto, vita natural durante, alla signora Mazziotti Carmela, governante del *de cuius*, immobile da assegnare in uso perpetuo alla scuola militare « Nunziatella », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 68. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974, n. **97.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Società educazione fisica « Virtus », con sede in Bologna.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Società educazione fisica « Virtus », con sede in Bologna.

Visto, *il Guadasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1974.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968 con cui l'avv. Santi Cacopardo è stato nominato, per un quadriennio, presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del Presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sentita la giunta della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'avvocato Santi Cacopardo è nominato, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI

Registrato alla Corte dei cont, addì 6 *marzo* 1974
Registro n. 1 *Marina merc., foglio n.* 175

(2948)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1974.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1970, concernente la nomina del collegio dei revisori del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Visto il successivo decreto in data 9 novembre 1973, con il quale il prof. dott. Antonio Bennati, presidente di sezione della Corte dei conti, è stato nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per la rimanente durata del quadriennio;

Vista la nota n. 648/9 dell'11 marzo 1974 del Presidente della Corte dei conti, con la quale, in sostituzione del prof. dott. Antonio Bennati, destinato ad altro incarico, viene designato, quale componente del predetto collegio, il dott. Carlo Nicolais, presidente di sezione della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Carlo Nicolais, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1974

RUMOR

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Sostituzione del segretario e del segretario aggiunto del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1973, registro n. 14 Finanze, foglio n. 338, con il quale il dottor Aldo Carta ed il sig. Giacomo Fratianni, entrambi direttori di 2ª classe di dogana, vennero chiamati ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di segretario e di segretario aggiunto del predetto collegio, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972 - 25 febbraio 1975;

Considerato che il dott. Aldo Carta ed il sig. Giacomo Fratianni, sono stati collocati a riposo anticipato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che, pertanto, occorre procedere alla loro sostituzione con la nomina di altri due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

Decreta:

I signori Santo Cimino e Michele Pezza, entrambi direttori di 2ª classe di dogana, addetti all'ufficio tecnico centrale dogane, sono chiamati, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972-25 febbraio 1975, ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di segretario e di segretario aggiunto del collegio consultivo centrale dei periti doganali, in sostituzione del dott. Aldo Carta e del sig. Giacomo Fratianni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1974
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 145

(2814)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in comune di S. Maurizio d'Opaglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia costiera del lago d'Orta interessante il comune di S. Maurizio d'Opaglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Maurizio d'Opaglio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia costiera intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di S. Maurizio d'Opaglio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago in corrispondenza del punto di incontro con la linea di confine tra il comune di Gozzano e il comune di S. Maurizio d'Opaglio il perimetro di vincolo segue verso sud-ovest tale linea di confine fino all'incontro con la strada provinciale Gozzano-Alzo; percorre tale strada in territorio di S. Maurizio fino al bivio con Sazza; prosegue da tale bivio attraverso la frazione di Sazza fino alla chiesa di S. Carlo seguendo la strada comunale di Alpiolo fino all'innesto, in prossimità di Alpiolo, con la via per S. Maurizio. Da questo punto percorre tale via verso ovest e, per breve tratto, la strada comunale verso Bonetto fino alla linea di confine tra il foglio n. 6 e il foglio n. 2; segue verso est tale linea di confine comprendendo l'abitato di Alpiolo fino ad incontrare la strada vicinale del Iornione, percorre verso nord tale strada piegando quindi verso ovest fino all'incontro con la strada vicinale Pescia. Da questo punto prosegue in direzione est lungo tale strada seguendo il percorso successivamente in direzione nord e ovest fino ad incontrare la strada vicinale Prarolo; da qui segue tale strada in direzione di Lagna fino all'incontro con la strada comunale da San Maurizio a Lagna. Da questo punto, proseguendo a sud, segue il percorso di tale strada attraversando il torrente Lagna fino all'innesto della strada vicinale del Toppione. Percorre tale strada fino alla vicinale Concresi che segue per brevissimo tratto verso sud innestandosi poi sulla vicinale Campea che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare la linea di confine tra i mappali n. 652 e n. 86 del foglio n. 1. Da qui percorre la linea continua di confine tra i mappali: n. 652-85-22 (a sinistra) n. 86-593-592-29-28-15-14-13-36-12-11-10 (a destra) raggiungendo la linea di confine tra i comuni di S. Maurizio d'Opaglio e Pella. Da questo punto percorre tale linea di confine fino a raggiungere il lago e da qui percorrendo tutta la fascia litoranea si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra i comuni di S. Maurizio e Gozzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di S. Maurizio d'Opaglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

(*Omissis*).

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Il prof. Chierici illustra, indicando sulla planimetria i confini della zona interessata, la proposta di vincolo paesistico della fascia costiera del lago nel comune di S. Maurizio, proposta che aveva già formato oggetto di discussione nella precedente seduta della commissione.

Prende quindi la parola il sindaco sig. Remigio Allegri per proporre ai membri della commissione una piccola riduzione dell'area da sottoporre a vincolo di tutela paesistica.

Il prof. Chierici fa presente le difficoltà di poter aderire alla richiesta, in quanto è più opportuno seguire i confini naturali costituiti da una strada anzichè i limiti indicati dagli appezzamenti di terreno.

Si procede alla votazione con il seguente esito: si astiene dalla votazione il sindaco del comune di S. Maurizio d'Opaglio; i membri della commissione esprimono parere favorevole all'imposizione del vincolo sulla zona indicata nella planimetria unita al presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

(*Omissis*).

S. Maurizio d'Opaglio: dalla riva del lago in corrispondenza del punto di incontro con la linea di confine tra il comune di Gozzano e il comune di S. Maurizio d'Opaglio il perimetro di vincolo segue verso sud-ovest tale linea di confine fino all'incontro con la strada provinciale Gozzano-Alzo; percorre tale strada in territorio di S. Maurizio fino al bivio per Sazza; prosegue da tale bivio attraverso la frazione di Sazza fino alla chiesa di S. Carlo seguendo la strada comunale di Alpiolo fino all'innesto, in prossimità di Alpiolo, con la via per S. Maurizio. Da questo punto percorre tale via verso ovest e, per breve tratto, la strada comunale verso Bonetto fino alla linea di confine tra il foglio n. 6 e il foglio n. 2; segue verso est tale linea di confine comprendendo l'abitato di Alpiolo fino ad incontrare la strada vicinale del Iornione; percorre verso nord tale strada piegando quindi verso ovest fino all'incontro con la strada vicinale Pescia. Da questo punto prosegue in direzione est lungo tale strada seguendo il percorso successivamente in direzione nord e ovest fino ad incontrare la strada vicinale Prarolo; da qui segue tale strada in direzione di Lagna fino all'incontro con la strada comunale da San Maurizio a Lagna. Da questo punto, proseguendo a sud, segue il percorso di tale strada attraversando il torrente Lagna fino all'innesto della strada vicinale del Toppione. Percorre tale strada fino alla vicinale Concresi che segue per brevissimo tratto verso sud innestandosi poi sulla vicinale Campea che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare la linea di confine tra i mappali n. 652 e n. 86 del foglio n. 1. Da qui percorre la linea continua di confine tra i mappali: n. 652-85-22 (a sinistra), n. 86-593-592-29-28-15-14-13-36-12-11-10 (a destra), raggiungendo la linea di confine tra i comuni di S. Maurizio d'Opaglio e Pella. Da questo punto percorre tale linea di confine fino a raggiungere il lago e da qui percorrendo tutta la fascia litoranea si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra i comuni di S. Maurizio e Gozzano.

(*Omissis*).

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in comune di Nonio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia intorno al lago d'Orta, interessante il comune di Nonio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nonio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di Nonio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed

è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine con il comune di Pella il perimetro di vincolo segue tale linea fino all'incontro della strada provinciale della sponda occidentale del lago d'Orta; da questo punto percorre in direzione di Omegna il tracciato di detta provinciale fino all'incontro con la linea di confine tra il comune di Nonio e il comune di Omegna. Da qui segue tale linea in direzione del lago fino a raggiungere la riva e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra Nonio e Pella.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Nonio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

(*Omissis*).

Comune di Nonio:

Dopo l'illustrazione della proposta da parte del prof. Chierici con la scorta delle relative planimetrie, l'assessore del comune di Nonio geom. Falabrino, in rappresentanza del sindaco sig. Biagio Borgatta, chiede che la zona da vincolare sia delimitata dalla strada di prossima costruzione sottostante la provinciale, anzichè dalla provinciale stessa. Precisato che non è possibile prendere come confine una strada non ancora esistente, la commissione passa alla votazione: i componenti esprimono parere favorevole, il rappresentante delegato del sindaco si astiene.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

(*Omissis*).

Nonio: dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine con il comune di Pella il perimetro di vincolo segue tale linea fino all'incontro della strada provinciale della sponda occidentale del lago d'Orta; da questo punto percorre in direzione di Omegna il tracciato di detta provinciale fino all'incontro con la linea di confine tra il comune di Nonio e il comune di Omegna. Da qui segue tale linea in direzione del lago fino a raggiungere la riva e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra Nonio e Pella.

(*Omissis*).

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta, sita in comune di Miasino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia intorno al lago d'Orta, interessante il comune di Miasino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Miasino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di Miasino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine tra il comune di Miasino e il comune di Pettenasco il perimetro di vincolo segue tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola. Da qui percorre detto tracciato attraverso il territorio di Miasino fino a raggiungere

il confine tra Miasino e Orta S. Giulio. Da questo punto segue tale confine fino a raggiungere il lago e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra i comuni di Miasino e Pettenasco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Miasino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

(*Omissis*).

Comune di Miasino:

Constatato che non è presente il sindaco nè alcun rappresentante con regolare delega scritta, la commissione, esaminata la proposta di vincolo e viste le planimetrie con sopra indicati i confini del territorio che s'intende vincolare, esprime all'unanimità parere favorevole.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

(*Omissis*).

Miasino: dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine tra il comune di Miasino e il comune di Pettenasco il perimetro di vincolo segue tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola. Da qui percorre detto tracciato attraverso il territorio di Miasino fino a raggiungere il confine tra Miasino e Orta S. Giulio. Da questo punto segue tale confine fino a raggiungere il lago e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra i comuni di Miasino e Pettenasco.

(*Omissis*).

(2734)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio **1974**.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 146;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Aosta presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scollica per. ind. Gino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Membri:

Crocetti Guerrino, rappresentante del genio civile;

Marconi dott. Mario, rappresentante dell'assessorato dell'industria e del commercio;

Trasino dott. Giuseppe, rappresentante dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Dondeynaz Guido, Renghi Marino, Santagiuliana Luigi, Peaquin Romano, Boccazzi Carlo, Giachino Gilbertò e Dagnes Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Pacherini Bruno, Lessini per. ind. Walter, Luchini comm. Settimo e Pollastrelli Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mistretta Federico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1972, relativo alla ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Lombardi, membro del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Antonio Caracciolo è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Mario Lombardi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visti i pareri espressi in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 7 marzo 1974;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Arezzo: Castel Focognano;
provincia di Firenze: Montelupo Fiorentino.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali e declassificazione a comunale di due tratti di strada in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota n. 11534 del 27 ottobre 1972, con la quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Asti ha rivolto istanza intesa ad ottenere:

a) la classificazione a provinciale del tratto di strada comunale che va dall'attuale strada provinciale n. 57-*a*-Asti Casale-diramazione per Castell'Alfero alla strada provinciale n. 57-*b* in corrispondenza del passaggio a livello ferroviario nei pressi della stazione ferroviaria della lunghezza di km. 1 + 300;

b) la declassificazione a comunale del tratto della strada provinciale n. 57-*b* che va dal passaggio a livello anzidetto alla stazione ferroviaria della lunghezza di km. 0 + 250;

Vista la deliberazione consiliare n. 157 del 18 settembre 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Asti ha chiesto la classificazione e la declassificazione sopradette;

Visto il voto n. 622 in data 17 luglio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che siano meritevoli di accoglimento le proposte di classificazione a provinciale ai sensi dell'art. 4, commi *b*) e *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e di declassificazione e classificazione fra le comunali ai sensi dell'art. 7, comma *a*) della stessa legge;

Ritenuto pertanto che il primo tratto di strada può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 ed il secondo tratto può essere declassificato da provinciale a comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificato provinciale il tratto di strada comunale di cui al punto *a*) delle premesse della estesa di km. 1 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Art. 2.

Il tratto di strada provinciale di cui al punto *b*) delle premesse della lunghezza di km. 0 + 250 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Castell'Alfero (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stienta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 1973 che, in applicazione degli articoli 33 del detto testo unico e 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 marzo 1973, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Stienta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stienta (Rovigo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 marzo 1973, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1973 costitutivo del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1974 con il quale sono stati modificati gli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972 istitutivo del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 4 giugno 1973 concernente la costituzione del comitato, in relazione alla nuova composizione del medesimo;

Viste le designazioni delle organizzazioni di cui all'art. 4 del decreto 18 gennaio 1974;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 giugno 1973, citato in narrativa, è abrogato e sostituito dal testo seguente:

Art. 1. — E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo.

Art. 2. — Con effetto dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del comitato in qualità di membri, i signori:

Ghergo dott. Alberto, direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento della manodopera;

Vercellino Enrico, Vinay Gianni e Colarossi Dino, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del Lavoro;

Lami Carlo e Cavazzuti Giambattista, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Berteletti Vincenzo e Kirschen Enrico, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

Randone dott. Guido e Lariccia avv. Francesco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Paggi dott. Guido, in rappresentanza della Confederazione generale agricoltura italiana;

Sorace dott. Rocco, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Vita ing. Matteo, in rappresentanza dell'Intersind;

Crispolti prof. Giovanni, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Pace dott. Ugo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Germozzi cav. gr. croce Manlio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Properzi Aldo, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Bagna dott. Costantino, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Acquaviva dott. Gennaro e Sala dott. Franco, esperti in materia di formazione professionale, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3. — Le funzioni di segretario e di vice segretario vengono espletate rispettivamente dal dott. Ugo Munzi, direttore di divisione e dal dott. Cesare Vetrella, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972; 2 aprile 1973; 8 agosto 1973 e 18 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973 e 24 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dal Centro nautico Brokers S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.r.l. Centro nautico Brokers corrente in Firenze, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione dalla Svizzera di tre natanti di cui ai modd. *B*/Import n. 3151912 del 15 gennaio 1973 per Fr. sv. 1.246.015, n. 3151913 del 15 gennaio 1973 per Fr. sv. 670.931 e n. 3151914 del 15 gennaio 1973 per Fr. sv. 632.590 emessi dal Monte dei Paschi di Siena di Firenze;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Atteso che la ditta su citata non ha importato la merce oggetto dei succitati modd. *B*/Import per cui a carico della stessa è stato elevato processo verbale di accertamento di trasgressione in materia valutaria di scambio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate, con i modd. *B*/Import innanzi elencati, fino alla concorrenza del 5 % del controvalore in lire italiane di Fr. sv. 2.549.536.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(2951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1974, registro n. 3, foglio n. 342, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 23 luglio 1971, proposto dal comune di Imola avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 31 marzo 1971 con la quale è stato accolto limitatamente alla voce « arredamento per la prima infanzia » il ricorso proposto dalla sig.ra Landini Irene contro il provvedimento del sindaco di Imola con il quale venne negata alla medesima l'autorizzazione per la vendita al dettaglio di « giocattoli e articoli di arredamento per la prima infanzia ».

(2833)

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1974, registro n. 3, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 12 febbraio 1971, proposto dal dott. Cergnar Argeo, direttore del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Ferrara, avverso il decreto ministeriale 10 aprile 1970, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

(2834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Navelli

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1973, n. 5551, è stato approvato l'atto n. 94148 di repertorio del 27 aprile 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Luzio Mario, nato a Navelli il 6 settembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Navelli, estese mq. 6760 riportate in catasto nella maggiore superficie delle particelle numeri 569, 571, 572 e 573 ed alle particelle numeri 684 554 e 687 del foglio di mappa n. 7 del comune di Navelli e nella planimetria tratturale con i numeri 6, 8, 1, 3, 5.

(2603)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1973, n. 5233, è stato approvato l'atto n. 92953 di repertorio del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cionci Antonio, nato a Scerni l'11 novembre 1916, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 320 riportata in catasto alla particella n. 470 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il numero 100/*a*.

(2600)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Torremaggiore

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1973, n. 4990, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1974, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 363, è stato approvato l'atto n. 92592 di repertorio del 31 ottobre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla società anonima Cooperativa agricola fra combattenti e mutilati, con sede sociale in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Torremaggiore e S. Paolo di Civitate, estese mq. 119.960, riportate in catasto alle particelle numeri 201, 115, 116, 162 del foglio di mappa n. 24 ed alle particelle numeri 32 e 34 del foglio di mappa n. 25 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con i numeri 255, 263, 270, 278/*a*, 281 e 284.

(2827)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 20 novembre 1973, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Caparco Giovanni, 1956-1973 in Chiusa Pesio (Cuneo). — Per essersi prodigato, per anni, con altruistico slancio e spiccato senso di solidarietà, in una assidua opera di assistenza a poveri e bisognosi.

Mangianti Vittorio, settembre 1964 in Rimini (Forlì). — In occasione di un violento nubifragio, che aveva reso inagibili tutti i forni della zona colpita, si prodigava, con encomiabile spirito di sacrificio e senso di altruismo, nel confezionare pane per la popolazione sinistrata, quantunque sprovvisto di adeguata attrezzatura tecnica.

De Giovanni Guglielmo, novembre 1966-gennaio 1968. — Generosamente accorreva in località devastate da calamità naturali, collaborando, infaticabilmente, alle difficili operazioni di soccorso.

Capoferri Giuseppe, il 28 gennaio 1971 in Mapello, frazione Valtrighe (Bergamo). — Soccorreva, con tempestivo intervento, praticando loro le prime cure, due persone colpite da una forte scarica elettrica.

Radant Else, il 22 maggio 1971 in Fiumicino (Roma). — Con generoso e tempestivo intervento, consentiva il salvataggio di due operai, precipitati con la propria autovettura nelle acque di un canale.

Bon Mario, il 23 agosto 1971 in Venezia. — Richiamato dalle grida di aiuto, interveniva, con altro animoso, in soccorso di un'anziana turista che, scivolata in acqua, correva pericolo di annegare, riuscendo a trarla in salvo sulla banchina, dove le praticava la respirazione artificiale.

Tagliapietra Angelo, il 23 agosto 1971 in Venezia — Richiamato dalle grida di aiuto, interveniva, con altro animoso, in soccorso di un'anziana turista che, scivolata in acqua, correva pericolo di annegare, riuscendo a trarla in salvo sulla banchina, dove le praticava la respirazione artificiale.

Tadini Carlo, il 9 gennaio 1972 in Arona (Novara). — Scorta un'automobile con quattro persone a bordo precipitare nelle gelide acque di un lago, non esitava, unitamente ad altro generoso, ad accorrere prontamente a mezzo di un natante, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo tre dei pericolanti.

Salamini Roberto, il 9 gennaio 1972 in Arona (Novara). — Scorta un'automobile con quattro persone a bordo precipitare nelle gelide acque di un lago, non esitava, unitamente ad altro generoso, ad accorrere prontamente a mezzo di un natante, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo tre dei pericolanti.

Marforio Cesare, il 9 gennaio 1972 in Arona (Novara). — Indossata una tuta da sommozzatore, si tuffava nelle gelide acque di un lago, nel tentativo di salvare un bambino rimasto prigioniero nell'abitacolo di una vettura ivi precipitata, riuscendo a trarre a riva il piccolo corpo, purtroppo esanime.

Haspinger Hermann, il 22 febbraio 1972 in Merano (Bolzano). — Si poneva coraggiosamente all'inseguimento di tre malviventi armati, che poco prima avevano perpetrato una rapina, costringendoli ad abbandonare la refurtiva.

Puglia Giuseppe, il 18 aprile 1972 in Ligonchio (Reggio Emilia). — Nonostante la giovane età, si slanciava coraggiosamente in aiuto di un coetaneo, scivolato in uno stagno e già inghiottito dalle acque melmose, riuscendo ad afferrarlo ed a trarlo, dopo notevoli sforzi, salvo alla riva.

Cialona Leonardo carabiniere, il 6 maggio 1972 in Sarezzo, frazione Ponte Zanano (Brescia). — Accorso alle grida di aiuto di alcune donne e resosi immediatamente conto del mortale pericolo, che incombeva su di un bimbo, rimasto da solo prigioniero in un'abitazione incendiatasi, non esitava arditamente ad introdursi nel locale in fiamme, ed a portare in salvo il bambino.

(2747)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708/M)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709/M)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710/M)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Carrara (Massa-Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.498.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712/M)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.131.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714/M)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 377.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715/M)

Autorizzazione al comune di Settimo Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Settimo Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716/M)

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974 il comune di Ivrea (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718/M)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719/M)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720/M)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 717.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721/M)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722/M)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,10	633,10	635 —	633,10	633 —	633,10	632,90	633,10	633,10	633,10
Dollaro canadese	652,50	652,50	653,25	652,50	653 —	652,50	653 —	652,50	652,50	652,50
Franco svizzero .	207 —	207 —	207,80	207 —	206,50	207,05	206,87	207 —	207 —	207 —
Corona danese .	103,68	103,68	104 —	103,68	104 —	103,65	103,70	103,68	103,68	103,68
Corona norvegese	114,50	114,50	114,50	114,50	114 —	114,50	114,40	114,50	114,50	114,50
Corona svedese .	142,92	142,92	143,25	142,92	143 —	142,90	142,90	142,92	142,92	142,92
Fiorino olandese	235,44	235,44	235,75	235,44	235,50	233,42	235,50	235,44	235,44	235,44
Franco belga .	16,25	16,25	16,28	16,25	16,05	16,25	16,26	16,25	16,25	16,25
Franco francese	130,81	130,81	131,20	130,81	130,75	130,80	130,95	130,81	130,81	130,81
Lira sterlina	1516,70	1516,70	1518 —	1516,70	1518 —	1516,70	1515,50	1516,70	1516,70	1516,70
Marco germanico .	249,54	249,54	250,10	249,54	249,50	249,50	249,55	249,54	249,54	249,54
Scellino austriaco .	33,68	33,68	33,65	33,68	33,25	33,65	33,67	33,68	33,68	33,68
Escudo portoghese .	25,38	25,38	25,45	25,38	23,25	25,35	25,39	25,38	25,38	25,38
Peseta spagnola	10,79	10,79	10,83	10,79	10,50	10,80	10,79	10,79	10,79	10,79
Yen giapponese	2,284	2,284	2,30	2,284	2,20	2,28	2,29	2,284	2,28	2,28

Media dei titoli dell'8 aprile 1974

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	98,900
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,200
» 3,50 % (Ricostruzione) .	87,900
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,400
» 5 % (Città di Trieste) . .	96,025
» 5 % (Beni esteri) .	93,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,025
» 5,50 % » » 1968-83 .	90,150
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,175
» 6 % » » 1970-85 .	93,500
» 6 % » » 1971-86 .	93,675
» 6 % » » 1972-87 .	93,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,150
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,225
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	92,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	94,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	94,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1974

Valuta	
Dollaro USA	633 —
Dollaro canadese	652,75
Franco svizzero	206,935
Corona danese	103,69
Corona norvegese	114,45
Corona svedese	142,91
Fiorino olandese	235,47
Franco belga	16,255
Franco francese	130,88
Lira sterlina	1516,10
Marco germanico	249,545
Scellino austriaco	33,675
Escudo portoghese	25,385
Peseta spagnola	10,79
Yen giapponese	2,287

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 23 novembre 1973 al 10 dicembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3170/73, n. 3199/73, n. 3229/73, n. 3286/73 e n. 3299/73

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 23-11-1973 al 26-11-1973	dal 27-11-1973 al 29-11-1973	dal 30-11-1973 al 5-12-1973	6-12-1973	dal 7-12-1973 al 10-12-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	26.000,00	32.500,00	35.750,00	39.000,00	39.000,00
10.05-B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3.250,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	9.750,00
ex 11.01-A	Farina di frumento tenero	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati, decorticati o pilati anche tagliati o spezzati di frumento	25.935,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento	27.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11.02-D-I	Cereali soltanto spezzati di frumento	19.890,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati, fiocchi, di frumento	27.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11.02-F-I	Agglomerati « pellets » di frumento	19.890,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
11.02-F-VI	Agglomerati « pellets » di riso	99.450,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00
11.02-G-I	Germi, anche sfarinati, di frumento	4.875,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	34.710,10	46.280,00	46.280,00	46.280,00	46.280,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa della farina	25.935,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
23.02-A-I-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	1.560,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, aventi tenore amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1.560,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
23.02-A-I-b-2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco e di riso, altri, non nominati	1.560,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
23.02-A-II-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	1.560,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
23.02-A-II-b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, altri	1.560,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(2756)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pisa

Con decreto 27 marzo 1974, n. 41485/C del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già facenti parte delle pertinenze del canale Ripafratta, in comune di Pisa, segnati nel catasto del comune di Pisa al foglio 28:

1) particella 734/p (già 420/b) della superficie di mq. 100 e particella 629 della superficie di mq. 150;

2) particella 438 per una superficie di mq. 320 e particella 691 per una superficie di mq. 320;

3) particella 734/p (già 420/b) per una superficie di mq. 30 e particella 630 per una superficie di mq. 85.

Tali terreni sono indicati nelle tre planimetrie rilasciate il 27 agosto 1973 scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2850)

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 14 luglio 1970 al 17 luglio 1970 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) esportati verso Paesi terzi » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 27 agosto 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 5922, numero della tariffa 04.02 A II b 2 (aa): nella colonna importo della restituzione leggere « *11,00* » anzichè « *22,00* ».

(2862)

Nella tabella dei «Prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 4559, numero della tariffa 23.07 B II, codice statistico 23.07-500: nella colonna prelievi dall'1-4-1973 al 15-4-1973 leggere « *16.900,00* » anzichè « *16. 00,00* ».

(2863)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Zerbolò

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 gennaio 1974, n. 6509, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Zerbolò (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2663)

Approvazione del piano di zona del comune di Landriano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 gennaio 1974, n. 6692, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Landriano (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2664)

Approvazione del piano di zona del comune di Gallarate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 gennaio 1974, n. 6510, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gallarate (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2665)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Quiliano

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 443 in data 19 febbraio 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Quiliano.

Copia del suddetto decreto sarà depositata, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2759)

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 336 in data 15 febbraio 1974 è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale per la localizzazione di servizi generali universitari in Valletta Puggia.

Copia del suddetto decreto sarà depositata con gli atti allegati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2758)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/132 S. Dorligo della Valle del 12 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Antonio Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 15 gennaio 1851, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Giusto, alla nuora Maria Bordon ed ai nipoti Nada e Branco;

Vista la domanda di data 14 gennaio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.ra Pettirosso Nada ved. Hrvatič di Giusto, nata a S. Dorligo della Valle il 21 febbraio 1917, residente a Trieste in via Marco Praga 9, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/132 S. Dorligo della Valle del 12 dicembre 1932 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Pettirosso Nada ved. Hrvatič è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 marzo 1974.

Il prefetto: DI LORENZO

(2860)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in chimica.

Art. 1.

(*Posti a concorso*)

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti, categoria direttiva) laureato in chimica, presso la Direzione generale - Servizio rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in chimica;

b) abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

(*Presentazione delle domande - Termine e modalità*)

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato n. 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso, indicati nell'allegato n. 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in chimica;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario le condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

(*Commissione giudicatrice*)

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti delle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consi-

glio di Stato o della Corte dei conti, o magistrati ordinari con funzioni non inferiori a consigliere di Corte d'appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o con qualifica di tecnico specialista.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

(*Prove di esame*)

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sulle materie indicate nella parte prima del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

(*Votazioni minime*)

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

(*Titoli di preferenza: documentazione*)

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato n. 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art 8.

(*Formazione della graduatoria di merito*)

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

(*Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore, nomina in ruolo del vincitore*)

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale dichiarerà il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

Il vincitore del concorso nominato in ruolo, il quale senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assuma servizio presso la sede assegnata alla data prefissata sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso all'interessato sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina del vincitore.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

(*Documentazione di nomina*)

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in chimica, in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato n. 1 al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato n. 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale ha residenza.

Il candidato licenziato da uno degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detto ente;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, qualora si tratti di ufficiale, o del foglio matricolare, qualora si tratti di sottufficiale o militare di truppa o di candidato che sia stato arruolato dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare. I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante arruolato nella leva di mare, non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Qualora l'aspirante sia invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, oppure sia invalido per servizio, o invalido del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'aspirante mutilato o invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

L'aspirante che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L. è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ove il vincitore non sia già alle dipendenze dell'Istituto, potrà essere immesso provvisoriamente in servizio, in attesa che sia provveduto nei suoi confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale il medesimo attesti di essere in possesso dei requisiti stessi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e l'interessato sarà allontanato dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

(*Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego*)

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, qualora il candidato nominato nella qualifica relativa al posto messo a concorso appartenga al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserverà tale trattamento.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima posizione economica del ruolo dei tecnici specialisti.

Art. 12.

(*Nomina degli idonei*)

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti risultati idonei non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt. . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista (ruolo dei tecnici specialisti, categoria direttiva) laureato in chimica, presso la Direzione generale - Servizio rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in chimica;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di chimico;

e) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat. . a causa di . . . . (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .) (7).

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8)

. . . .
(cognome e nome)

. . . . n. . . . . . ,
(via, piazza, ecc.)

. . . .
(località - provincia)

. . . .
(codice di avviam. postale)

. . l . . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza, sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Allegato 3

PROGRAMMA DI ESAME

Parte I

Chimica generale ed inorganica

Teoria cinetica dei gas - Equilibri nei sistemi omogenei - Termochimica - Elettroliti e sistemi elettrolitici - Colloidi - Tecnologia dei principali processi chimici.

Chimica organica

Elementi di chimica organica - Chimica macromolecolare - Materie plastiche - Coloranti organici - Petrolio e derivati.

Chimica analitica e strumentale

Fondamenti teorici della chimica delle soluzioni - Determinazione dei componenti delle rocce - Metodi spettrofotometrici (infrarosso e U.V.) - Metodi elettrochimici - Cromatografia ed altre tecniche strumentali.

Parte II

Nozioni sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Allegato 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopodichè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza, ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

Allegato 5

TITOLI DI PREFERENZA: DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2669)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di attuario di 2ª classe (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva).

Art. 1.

(*Posti a concorso*)

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di attuario di 2ª classe (ruolo statistico attuariale, categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione*)

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

b) abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

c) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale del-dell'Istituto.

Art. 3.

(*Presentazione delle domande - Termine e modalità*)

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato n. 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso, indicati nell'allegato n. 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario le condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza;

di aver conseguito, ove ne siano in possesso, l'attestazione del risultato di esame attitudinale all'uso di complessi elettronici per l'elaborazione di dati o di impiego in centri meccanografici.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art 4.

(*Commissione giudicatrice*)

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o magistrati ordinari con funzioni non inferiori a consigliere di Corte d'appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad attuario superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

(*Prove di esame*)

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno.

a) una prova scritta sulla tecnica delle assicurazioni sociali;

b) una prova orale vertente sulle materie indicate nel programma di esame allegato 3.

E' facoltà dei candidati chiedere alla commissione giudicatrice la sostituzione della prova orale in « matematica finanziaria » (punto 2 del programma di esame) con una prova orale su « principi e tecnica delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche » (punto 7 del programma di esame).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova scritta di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

(*Votazioni minime*)

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avra a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 7.

(*Titoli di preferenza e precedenza: documentazione*)

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nello allegato n. 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

(*Formazione delle graduatorie*)

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

In relazione a quanto stabilito al successivo art. 9, la graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata dal comitato esecutivo tenuto conto delle precedenze (riserva di posti) stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili, orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

(*Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in ruolo dei vincitori*)

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

(*Documentazione di nomina*)

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali, in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di attuario, in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato n. 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato n. 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), g), l), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere d), e), f), g), l), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

(*Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego*)

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di attuario di 2ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

(*Aumento dei posti messi a concorso e nomina di idonei*)

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti, collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo le facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di attuario di 2ª classe (ruolo statistico-attuariale, categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in scienze statistiche attuariali;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di attuario (*);

e) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di (6) . . . .;

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. . l . . sottoscritt. . dichiara inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .) (7).

. l . . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8)

. . . .
(cognome e nome)

. . . . n. . . . . . . ,
(via, piazza, ecc.)

. . . .
(località - provincia)

. . . .
(codice di avviam. postale)

. . l . . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . .
(autentica) (9)

(*) *N.B.* — Ove posseduta, dichiarare anche di aver conseguito l'attestazione del risultato di esame attitudinale all'uso di complessi elettronici per l'elaborazione di dati o di impiego in centri meccanografici.

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza, sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dello Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

1. — Tecnica delle assicurazioni sociali:

Sistemi di gestione finanziaria degli enti gestori delle assicurazioni sociali.

Frequenze di un evento assegnato (probabilità assolute e relative).

Valori attuali medi fondamentali (annualità e assicurazioni di famiglia).

Le principali basi tecniche per le varie forme assicurative, sia demografiche che finanziarie.

Popolazione assicurata e pensionata; premi riserva e bilanci tecnici nell'assicurazione dei rischi causati da eventi professionali (infortuni sul lavoro e malattie professionali). Riserva sinistri.

Popolazione assicurata e pensionata; premi, riserve e bilanci tecnici nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Popolazione assicurata, premi, riserva e bilanci tecnici nelle assicurazioni di inabilità temporanea e assistenza sanitaria; fattori di riduzione, costi medi.

Costo ed efficienza di un sistema di sicurezza sociale; costruzione della popolazione standard.

Generalizzazione del concetto di sistema finanziario; indici del grado di capitalizzazione e del grado di danno; sistemi finanziari dominanti.

Bilancio di previsione.

2. — Matematica finanziaria (prova sostituibile, a richiesta, con quella di cui al punto 7):

Principali leggi finanziarie di capitalizzazione e di sconto.

Leggi di scindibilità.

Rendite certe: valori attuali e montanti; casi particolari e problemi indiretti di ricerca (tasso d'interesse, durata).

Ammortamenti finanziari; principali metodi in uso.

Valutazione di un prestito indiviso; problemi di ricerca del tasso.

Valutazione di un titolo e di un prestito diviso in obbligazioni.

Vita media, probabile e matematica di una obbligazione.

3 — Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita:

Funzioni biometriche fondamentali.

Costruzione e perequazione di una tavola di mortalità.

Valori attuali medi delle principali forme assicurative su una o più teste.

Premi puri, d'inventario, Zillmerati e di tariffa.

Riserve matematiche.

Bilancio nelle imprese di assicurazione.

Analisi dell'utile di esercizio.

4. — Statistica:

I rapporti statistici.

Principali leggi analitiche; perequazione e interpolazione.

Misure di indici di variabilità.

Connessione e concentrazione.

Le rappresentazioni grafiche.

Teoria e tecnica del campionamento statistico.

Testi di significatività, di adattamento; analisi della varianza.

Testi parametrici e non parametrici; metodi di simulazione.

Distribuzione della popolazione secondo la partecipazione alla produzione e al consumo; popolazione attiva e forze di lavoro.

Influenza dei fattori demografici sui fenomeni economici e viceversa.

Influenza dei fattori demografici sulla formazione del risparmio, sugli investimenti, sulla occupazione e sulla produttività.

Elementi di biometria (vettori e matrici; modelli lineari).

Elementi di statistica economica (numeri indici dei prezzi; il consumo, la produzione, la produttività) e di econometria.

Elementi di statistica sanitaria (statistica della morbosità e della mortalità; le nomenclature nosologiche).

Elementi di statistica sociale (aspetti economici della statistica sociale, investimenti ed oneri sociali in funzione del reddito nazionale).

5. — Calcolo delle probabilità:

Principali schemi probabilistici; legge dei grandi numeri.

Variabili casuali e loro valor medio.

Distribuzione di probabilità.

Particolari funzioni probabilistiche.

Teorema di Bernoulli e di De Moivre.

Legge normale di probabilità e legge degli errori di osservazione.

Interpretazione probabilistica di valori statistici fondamentali.

6. — Diritto della Previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7. — Principi e tecnica delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche (prova da sostenere, a richiesta, in sostituzione di quella di cui al punto 2):

La metodologia per definire e realizzare una procedura meccanografica (definizione del modello procedurale, analisi meccanografica, specifiche dei programmi, ecc.).

I controlli procedurali e tecnici.

I files; dati in formato binario ed esadecimale.

Diagrammi a blocchi; applicazioni.

Il linguaggio PL/1; applicazioni.

I metodi di pianificazione tecnico-organizzativa (Pert e simili).

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopodichè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza, ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. *69-ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti la iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispet-

tivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dellI.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (riserva di posti), gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi), *che sono disoccupati*, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Verghetti dott. Pietro	punti	90,77	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	84,63	»
3. Pianesi dott. Ermanno	»	83,27	»
4. Landoni dott. Luigi (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75 —	»
5. Marino dott. Oreste	»	75 —	»
6. Luciani dott. Antonio	»	74,75	»
7. Montefusco dott. Gerardo	»	73 —	»
8. Cormio dott. Salvatore	»	64 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2621)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani, nell'ordine appresso indicato:

1. Piizzi dott. Tommaso	punti	80,93	su 132
2. Leonardi dott. Aldo	»	80,27	»
3. Suglia dott. Nicola	»	76,77	»
4. Pasquale dott. Giusto	»	75,68	»
5. Maiorano dott. Luciano	»	74,66	»
6. Lopez dott. Ugo	»	74,49	»
7. Di Campo dott. Michele	»	74,02	»
8. Compagnucci dott. Carlo Filippo	»	71,40	»
9. Maiorana dott. Giulio	»	69,60	»
10. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
11. Boianelli dott. Fernando	»	68,73	»
12. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
13. Simini dott. Giuseppe	»	65,55	»
14. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2617)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lecce

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Frassanito dott. Luciano	punti	85,18	su 132
2. Garzia dott. Ettore	»	83,90	»
3. Pulli dott. Italo	»	79 —	»
4. Marchese dott. Francesco	»	77,50	»
5. Pasquale dott. Giusto	»	75,50	»
6. Piizzi dott. Tommaso	»	74,77	»
7. Grenzi dott. Massimiliano	»	71,88	»
8. Di Campo dott. Michele	»	70,86	»
9. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
10. Gerardi dott. Antonio	»	68 —	»
11. Boianelli dott. Fernando	»	67,97	»
12. Ventura dott. Arnaldo	»	67,59	»
13. Paladino dott. Orlando	»	67,54	»
14. Dedoni dott. Livio	»	62,50	»
15. Ghisu dott. Elio	»	62,25	»
16. Manuguerra dott. Ettore	»	60,63	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2618)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia, nell'ordine appresso indicato:

1. Rago dott. Riccardo	punti	92,79	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	84,40	»
3. Garzia dott. Ettore	»	83,90	»
4. Chiarapini dott. Fausto	»	81,68	»
5. De Angelis dott. Vittorio	»	81,25	»
6. Frassanito dott. Luciano	»	80,18	»
7. Rava dott. Beniamino	»	80,09	»
8. Prati dott. Giovanni	»	79 —	»
9. Tollis dott. Aldo	»	78,86	»
10. Maiorano dott. Luciano	»	78,04	»
11. Marchese dott. Francesco	»	77,50	»
12. Antinori dott. Giovanni	»	74,38	»
13. Este dott. Giuliano	»	74,06	»
14. Suglia dott. Nicola	»	72,77	»
15. Grenzi dott. Massimiliano	»	71,88	»
16. Lopez dott. Ugo	punti	71,72	su 132
17. Piizzi dott. Tommaso	»	70,77	»
18. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	70,50	»
19. Mignone dott. Pasquale	»	69,18	»
20. Gerardi dott. Antonio	»	68 —	»
21. Boianelli dott. Fernando	»	67,97	»
22. Zerbinati dott. Guerrino	»	67,92	»
23. Ventura dott. Arnaldo	»	67,59	»
24. Orlando Zon dott. Italo	»	67,25	»
25. Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
26. Fabiani dott. Piero	»	64,50	»
27. Dedoni dott. Livio	»	62,50	»
28. Ghisu dott. Elio	»	62,25	»
29. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
30. Manuguerra dott. Ettore	»	60,63	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2623)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Trieste

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1. Rago dott. Riccardo	punti	107,79	su 150
2. Giordano dott. Luigi	»	103,88	»
3. Schinco dott. Emilio	»	103,59	»
4. Molinari dott. Lodovico	»	101,60	»
5. Armocida dott. Rocco Libero	»	99,68	»
6. Silvano dott. Guido	»	95,77	»
7. Aiello dott. Salvatore	»	95,63	»
8. Montefusco dott. Gerardo	»	95 —	»
9. Maiorano dott. Luciano	»	88,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2622)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventotto posti di capo deposito in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 12129, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi 28 posti di capo deposito in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Frullini dott. ing. Renzo, dirigente superiore.

Membri:

Laneri dott. ing. Enrico, ispettore capo r.e.;
Iannotta dott. ing. Carmine, ispettore principale;
Amicarelli prof. ing. Michele, insegnante di istituto tecnico;
Emanuelli prof. ing. Franco, insegnante di istituto tecnico.

Segretario:

Mezzetti Dante, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 2.325.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 20 marzo 1974

p. *Il direttore generale*: MAYER

(2838)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per soli titoli, alle cattedre di « figura disegnata » nei licei artistici di Venezia e di Palermo.

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della pubblica istruzione n. 20 del 17 maggio 1973, parte II, sono stati pubblicati gli avvisi relativi ai risultati dei seguenti concorsi:

prima cattedra di « figura disegnata » nel liceo artistico di Venezia;

prima cattedra di « figura disegnata » nel liceo artistico di Palermo,

indetti con decreto ministeriale 3 marzo 1964, e rinnovati con decreto ministeriale 30 aprile 1971.

(3010)

REGIONE UMBRIA

Commissione esaminatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1973, n. 183, prot. n. 3792, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Terni;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;
Vista la deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1974, n. 392, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per 1 posto di ufficiale sanitario del comune di Terni è così composta:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Brancati dott. Benito, direttore di sezione della prefettura di Terni;
Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Seppilli prof. Alessandro, ordinario della cattedra di igiene dell'Università di Perugia;
Gigli prof. Giovanni, ordinario della cattedra di clinica medica dell'Università di Pisa;
Salciarini dott. Luigi, ufficiale sanitario di Gubbio.

Segretario:

Cristaldi dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in data e luogo che saranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria e per otto giorni consecutivi nell'albo dello ufficio del medico provinciale di Terni, della prefettura di Terni e del comune di Terni.

Perugia, addì 15 marzo 1974

Il presidente della giunta regionale: CONTI

(2903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concoro a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18447 del 14 dicembre 1971, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti nei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Sammichele;
Vista la nota n. 1100/Div. Gab. del 20 ottobre 1973, con la quale la prefettura di Bari, in sostituzione del dott. Angelo Toriello, dimissionario, ha designato il dott. Pietro Troiano, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura stessa;
Considerato che occorre reintegrare la commissione giudicatrice;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Pietro Troiano, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Bari, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti nei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Sammichele, in sostituzione del dott. Angelo Toriello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 27 marzo 1974

Il medico provinciale: BARNABA

(2801)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1974, n. 23.

Adesione alla S.p.a. I.R.S.E.V.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad acquistare azioni della S.p.a. I.R.S.E.V. per un valore corrispondente a non meno del 33 per cento del capitale sociale, a condizione che dall'atto costitutivo o dallo statuto o dai libri sociali risulti:

a) che alla stessa I.R.S.E.V. partecipino anche le province e le camere di commercio del Veneto e istituti di credito aventi sede legale nella Regione, rispettivamente con non più del 28 per cento, del 10 per cento e del 29 per cento del capitale sociale;

b) che oggetto dell'attività sociale sia lo svolgimento, su iniziativa propria o su commessa, di studi e ricerche in campo economico-sociale e territoriale, con particolare riferimento al Veneto e alla programmazione economica regionale, e che la società abbia la funzione di centro di documentazione compiendo annualmente ricerche di base;

c) che alla Regione spetti il potere di nominare, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, i propri amministratori nella misura di 2/5 dei membri del consiglio di amministrazione;

d) che il presidente della società debba essere eletto fra i membri nominati dalla Regione;

e) che, nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione, il trasferimento non possa avere effetto nei confronti della società senza il preventivo assenso del consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Allo scopo di promuovere e incentivare gli studi e le ricerche di base, la Regione si impegna a versare alla S.p.a. I.R.S.E.V. un contributo annuo di L. 35 milioni.

L'erogazione avviene mediante decreto del presidente della giunta.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge previsto in L. 25 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 725 del bilancio di previsione della spesa esercizio 1974.

Di conseguenza nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è istituito il cap. 539 così denominato: « Partecipazione azionaria all'I.R.S.E.V. S.p.a. » con lo stanziamento di L. 25 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge previsto annualmente in L. 35 milioni si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante detrazione di lire 25 milioni dal fondo globale di cui al cap. 725 e di lire 10 milioni dal capitolo 165 del bilancio di previsione della spesa esercizio 1974.

Di conseguenza nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è istituito il cap. 177 così denominato: « Contributo annuale in favore dell'I.R.S.E.V. S.p.a. » a norma dello art. 2 della legge regionale dal titolo « Adesione alla I.R.S. E.V. S.p.a. » con lo stanziamento di lire 35 milioni.

La spesa di cui al presente articolo farà carico per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 23 marzo 1974

TOMELLERI

(2868)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *gennaio* 1974.

(2904)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740960)